



Comune di Seren del Grappa

PROVINCIA di BELLUNO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
(Loris SCOPEL)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cinzia Tedeschi)

RELATA DI PUBBLICAZIONE N. 2021 Reg. Pubbl.
(Art. 32 Legge 18.06.2009 n. 69 e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento, che copia del presente verbale viene pubblicata sul sito informatico comunale il giorno 16 Aprile 2014 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Seren del Grappa, Il Responsabile del Procedimento

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento, che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito informatico comunale per quindici giorni consecutivi dalla data sopraspecificata.

Seren del Grappa, Il Responsabile del Procedimento

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI

Delibera	Data	
.....	Modificata
.....	Revocata
.....
.....

NOTE:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 8 APR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cinzia Tedeschi)

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 03 APRILE 2014

ad oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.**

Oggi **TRE APRILE duemilaQUATTORDICI** dalle ore 19.30 circa, nell'aula consiliare presso la Sede Municipale di Seren del Grappa, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

			Presenti
1) SCOPEL Loris	Sindaco	1)	si
2) MORNICO Klaus	Consigliere	2)	no
3) BASSANI Tiziano	"	3)	si
4) BOF Giovanni Danilo	"	4)	si
5) SCOPEL Dario	"	5)	si
6) GESIOT Guglielmo	"	6)	no
7) SCOPEL Livio	"	7)	si
8) SCOPEL Ester	"	8)	si
9) CECCATO Giovanni	"	9)	si
10) DE NATO Luciano	"	10)	si
11) PAULETTI Diego	"	11)	si
12) RECH Chiara	"	12)	si
13) DECET Alfio	"	13)	si
Presenti n.			11

Presiede Loris SCOPEL - Sindaco -

Partecipa Cinzia Tedeschi - Segretario Comunale -

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
Provincia di Belluno
Copia conforme all'originale steso
su M. 5 fogli
Seren del Grappa, 02 MAG. 2014
Il Presidente, incaricato dal Sindaco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.

Allegato B)

26/03/14 17:41 Olivetto 0437949032 pag.02

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e Titolo II del Regolamento Comunale dei controlli interni.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

- in ordine alla regolarità tecnica dando atto della completa istruttoria


Il Responsabile del servizio Cristian DE MOLINER

- in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio economico finanziario

Seren del Grappa, 27.03.2014

Giuseppe Olivetto
Belluno - Via F. Ostillo, 10
Revisore legale
n. tel. e fax 0437 949032
cellulare: n. 340 348 8968 dalle ore 9-13
e-mail: olivetto@hotmail.com
c.f. I.V.T. CPP 35R20 FB72S



Oggetto: proposta di deliberazione del Consiglio del Comune di Seren del Grappa riguardante: "Approvazione regolamento comunale per la disciplina della componente relativa al servizio rifiuti (T.a.r.i.) dell'imposta unica comunale".

Al Signor Sindaco del Comune di
Seren del Grappa

Il sottoscritto revisore del Comune di Seren del Grappa

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 e 641 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014".

PREMESSO:

CHE il comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 ha istituito l'imposta unica Comunale (IUC);

CHE l'imposta unica Comunale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi Comunali;

CHE l'imposta unica Comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi;

CHE la componente riferita ai servizi si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della **tassa sui rifiuti (TARI)** destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione Consiliare n. 6 del 27.03.2013 ad oggetto "Approvazione regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)".

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 37 del 28.09.2012 ad oggetto "Approvazione regolamento rifiuti per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana".

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 53 del 27.12.2012 ad oggetto "Approvazione convenzione tra i Comuni di Arsiè, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa e la Comunità Montana Feltrina per la gestione in forma associata della funzione fondamentale di Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi".

-^ presa visione dell'articolo n. 239, comma 1, punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che "l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:....7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";
-^ presa in esame la proposta deliberazione di Consiglio del Comune di Seren del Grappa riguardante: "Approvazione regolamento comunale per la disciplina della componente relativa al servizio rifiuti (T.a.r.i.) dell'imposta unica comunale";
-^ rilevato che tale proposta di deliberazione dà esecuzione alle disposizioni legislative di cui ai commi 639, 640 e seguenti della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
-^ accertato, altresì, che la proposta deliberazione in oggetto tiene conto di quanto riportato dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in legge, per quanto riguarda la T.a.r.i.;
-^ constatato che il gettito previsto per la T.a.r.i. per il triennio 2014/2016 non è stato riportato nei documenti di bilancio 2014/2016 (documenti di bilancio sui quali lo scrivente ha espresso parere favorevole in data 24/3/2014), in quanto lo stesso gettito verrà introitato dalla Comunità Montana Feltrina, che gestisce il servizio in forma associata in esecuzione della deliberazione consiliare n. 44 del 21/12/2012, integrata dalla deliberazione del Consiglio n. 6 del 20/4/2012;
-^ dato atto che il Regolamento in oggetto, con l'allegato "Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti", disciplina completamente e correttamente i rapporti giuridici fra Comune e contribuenti e tiene conto del fatto che il tributo in oggetto, nelle sue varie fasi, viene gestito, come specificato, in forma associata con la Comunità Montana Feltrina;
-^ verificato, quindi, che la proposta deliberazione è congrua, coerente ed attendibile;

-^ esprime parere favorevole

per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Seren del Grappa della proposta di deliberazione riguardante: "Approvazione regolamento comunale per la disciplina della componente relativa al servizio rifiuti (T.a.r.i.) dell'imposta unica comunale", la cui validità decorre dal 1° gennaio 2014.

26 marzo 2014

Giuseppe Olivetto - revisore
Reg. Giuseppe Olivetto
Revisore legale n. 110455
Belluno - Via F. Ostillo, 10

ALLEGATO 1

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

n.	descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, depositi
3	Esposizioni, autosaloni, parcheggi
4	Alberghi con ristorante
5	Alberghi senza ristorante
6	Case di cura e riposo
7	Uffici, agenzie, studi professionali
8	Banche ed istituti di credito
9	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
10	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
11	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista
12	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
13	Attività industriali con capannoni di produzione
14	Attività artigianali di produzione beni specifici
15	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
16	Bar, caffè, pasticceria
17	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
18	Plurilicenze alimentari e/o miste
19	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
20	Discoteche, night club

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti....."

VISTO l'art. 1, del Decreto del Ministro Interno del 13 febbraio 2014 ha differito al 30 aprile 2014 il termine per deliberare il bilancio di previsione degli enti locali.

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

RICHIAMATA la Circolare Prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti.

CONSIDERATO:

- che si rende necessario approvare un regolamento che disciplini l'applicazione della TARI sul territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni generali previste dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- che il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive disposizioni normative in merito;
- **che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.**

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 44 del 21.12.2011, esecutiva, con la quale è stata approvata la convenzione con la Comunità Montana Feltrina ed i Comuni per la gestione in forma associata della funzione denominata "Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo" così come integrata dalla deliberazione Consiliare n. 6 del 20.04.2012, esecutiva.

VISTO lo schema di regolamento proposto dal Servizio associato tributi, allegato A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione.

l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 24 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 25 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.

2. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU/TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

Regolamento TARI

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2 -	<i>Istituzione della TARI</i>
Art. 3 -	<i>Presupposto</i>
Art. 4 -	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 5 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti alla TARI</i>
Art. 6 -	<i>Produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati agli urbani</i>
Art. 7 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 8 -	<i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>
Art. 9 -	<i>Determinazione delle tariffe della TARI</i>
Art. 10 -	<i>Applicazione della tariffa</i>
Art. 11 -	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 12 -	<i>Zone non servite</i>
Art. 13 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
Art. 14 -	<i>Riduzione per compostaggio da parte delle utenze domestiche</i>
Art. 15 -	<i>Riduzioni ed esenzioni</i>
Art. 16 -	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 17 -	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 18 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
Art. 19 -	<i>Riscossione</i>
Art. 20 -	<i>Rimborsi</i>
Art. 21 -	<i>Importi minimi</i>
Art. 22 -	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 23 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 24 -	<i>Norma di rinvio</i>
Art. 25 -	<i>Norme transitorie e finali</i>
Art. 26 -	<i>Raccolta del rifiuto secco indifferenziato</i>
All. 1	<i>Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>

**Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**Art. 20
RIMBORSI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

**Art. 21
IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore ad € 10,00=.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 15,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 2.

**Art. 22
FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**Art. 23
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 18, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione

Art. 18

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o di invio se per PEC).
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono o conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

Art. 19

RISCOSSIONE

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, ovvero tramite la altre modalità di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento in sede di delibera annuale delle tariffe, prevedendo due rate a scadenza semestrale.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, istituisce e disciplina la componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) dell'Imposta Unica Comunale (IUC), prevista dall'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

ISTITUZIONE DELLA TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all'apposito elenco riportato nell'ambito del Regolamento di gestione.

Art. 3

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno civile, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TARI

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua,

energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione del 20 %.
3. L'esenzione o la riduzione di cui ai commi 1 e 2 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 18 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione o la riduzione di cui al comma 1 e 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
4. La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La riduzione fruibile, in ogni caso non può essere superiore al totale della parte variabile della tariffa. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno civile e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
5. Sono esclusi dall'applicazione della riduzione di cui al comma precedente i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale non destinato ad attività produttiva e a magazzino.
6. Il titolare dell'attività che provvede al recupero dei rifiuti prodotti deve presentare preventivamente una comunicazione nella quale dovranno essere indicati:
 -) i locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
 -) i codici dei rifiuti avviati a recupero;
 -) il periodo di avvio a recupero.
7. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4. Nel caso di concorrenza di più presupposti per i quali è prevista l'applicazione di riduzioni tariffarie verrà applicata una sola di esse, la più vantaggiosa per il contribuente.

5. Sono esentati dal pagamento del tributo

-) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
-) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
-) le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertata indigenza, dichiarata e riconosciuta dalla Giunta Comunale con specifico atto.

Art. 16

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno civile.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno civile è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 17

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo provinciale è commisurato all'importo della TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% della parte variabile se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 400 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
3. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 18 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 13

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % del tributo.

Art. 14

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del **20 %** della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 15

RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La TARI è ridotta del 30% nei locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
2. La TARI relativa alle utenze non domestiche, qualora non venga iniziata l'attività od essa venga a cessare, ed i locali, pur mantenendo la stessa destinazione, non siano utilizzati, è dovuta solo nella misura corrispondente alla tariffa prevista per la parte fissa stabilita per ciascuna categoria.

l'intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

8. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.
9. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'esenzione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto all'esenzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.
10. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
 -) autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
 -) copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
 -) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture).

Art. 7

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 8

COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare la TARI deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. I costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno civile, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe della TARI sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate, nel rispetto del principio "chi inquina paga", in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Art. 10

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

- 1 Per le utenze domestiche di residenza la tariffa si compone di una quota fissa riferita all'unità immobiliare e di una quota variabile calcolata con riferimento ai componenti del nucleo familiare risultanti ad una certa data determinata annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si conteggiano i componenti oltre il quinto.
La parte variabile comprende un numero massimo di svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato o per il conferimento nella calotta attribuiti nell'arco dell'anno. Tale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.
In caso di due nuclei familiari conviventi, composti da anziani e rispettiva badante, il tributo verrà applicato considerando una unica utenza costituita dal numero complessivo dei componenti.
Nel caso di due unità immobiliari distintamente accatastate, per le quali l'utilizzatore dimostra che sono adibite ad unica abitazione (unico numero civico, unico ingresso, ecc.), il tributo è dovuto per un solo immobile. In caso contrario il secondo immobile sarà soggetto al pagamento dell'importo fisso previsto per le utenze domestiche e avrà l'obbligo di dotarsi di un ulteriore bidoncino per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato.
- 2 Per le utenze domestiche non di residenza la tariffa si compone di una quota fissa riferita all'unità immobiliare.
Tale importo comprende un numero massimo di svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato o per il conferimento nella calotta attribuiti nell'arco

dell'anno. Tale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.

- 3 Per le utenze non domestiche la tariffa si compone di una quota fissa riferita all'unità immobiliare e di una quota variabile calcolata in base ai metri quadrati dell'immobile.
La parte variabile della tariffa può ricomprendere, inoltre, un numero massimo di svuotamenti del bidoncino per il rifiuto secco indifferenziato o per il conferimento nella calotta attribuiti nell'arco dell'anno. Tale eventuale limite massimo annuale viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe.
Il Comune si riserva la possibilità di stipulare apposite specifiche convenzioni, con le ditte, per l'eventuale conferimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani. In tal caso, al Comune è dovuto un rimborso da quantificare, di volta in volta, in rapporto alla quantità e qualità del rifiuto speciale non pericoloso assimilato.
- 4 Per tutte le utenze, ogni svuotamento del bidoncino per il rifiuto secco, eccedente il limite massimo ricompreso nella parte variabile del tributo, è dovuta una quota aggiuntiva stabilita contestualmente alla determinazione delle tariffe.
- 5 La quota aggiuntiva corrispondente al numero degli svuotamenti del bidoncino o dei conferimenti della calotta, eventualmente eccedenti il limite massimo previsto, verrà riscossa contestualmente al tributo relativo all'anno successivo.

Art. 11

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione ed è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta, computando per intero il mese se il possesso o la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 18.
3. Nel caso di cessazione dell'occupazione, il contenitore per la raccolta del rifiuto secco dovrà essere lasciato nell'abitazione per essere utilizzato dal nuovo occupante.
4. Nel caso di consegna o di sostituzione di un nuovo contenitore per la raccolta del rifiuto secco, per motivi anche non imputabili all'utente, è dovuto il pagamento di una quota il cui ammontare viene stabilito contestualmente alla determinazione delle tariffe, salvo in caso di sola sostituzione del microchip.

Art. 12

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.